

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO DENOMINATA "SCHIACCIANOCI"

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione di quanto disposto dalla delibera di Giunta Provinciale n.10 del 23 febbraio 2011 recante "Istituzione Aree di Riequilibrio Ecologico nella provincia di Ferrara. Attuazione Programma per il Sistema Regionale Aree Protette e Siti Rete Natura 2000", costituisce lo strumento gestionale per attuare le finalità e gli obiettivi specifici stabiliti nel citato Atto Costitutivo e disciplina altresì le attività consentite e quelle vietate nell'Area di Riequilibrio Ecologico denominata "Schiaccianoci", nel proseguo A.R.E., ai sensi della Legge regionale n.6 del 17 febbraio 2005 e s.m.i..
2. Nel presente Regolamento vengono definite le finalità, gli obiettivi specifici, le misure di conservazione, le modalità di gestione e di fruizione riguardanti l'area di riequilibrio ecologico denominata "Schiaccianoci", disciplinando le attività consentite e quelle vietate.

Art. 2 - Definizioni e classificazioni.

1..Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per "Aree naturali protette", di seguito denominate "Aree protette", i territori sottoposti alla disciplina speciale dettata dalla legge n. 394 del 1991 e dalla L.R. n. 6 del 17/2/2005 e s.m.i.;
 - b) per "biodiversità", l'insieme di tutte le forme viventi geneticamente dissimili e degli ecosistemi ad esse correlati. Quindi il termine biodiversità implica tutta la variabilità biologica: di geni, specie, habitat ed ecosistemi;
 - c) per fauna minore, ai sensi della L.R. n. 15 del 31/06/2006, si intendono tutte le specie animali presenti sul territorio emiliano - romagnolo di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, compresi i micromammiferi e i chiroterteri e con esclusione degli altri vertebrati omeoterteri.
2. Tra le aree protette rientrano le "Aree di Riequilibrio Ecologico" intese, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 6 del 17/02/2005, quali "aree naturali o in corso di rinaturalizzazione, di limitata estensione inseriti in ambiti territoriali caratterizzati da intense attività antropiche che, per la funzione di ambienti di vita e rifugio per specie vegetali ed animali, sono organizzate in modo da garantirne la conservazione, il restauro, la ricostituzione".

Art. 3 – Finalità e obiettivi specifici.

1. L'A.R.E. concorre al perseguimento delle finalità generali per la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000, individuate dalla L.R. 6/2005 e di seguito elencate:

1. Conservazione delle specie animali e vegetali;
2. Mantenimento della diversità biologica;
3. Preservazione delle caratteristiche paesaggistiche presenti;
4. Valorizzazione delle specificità culturali e storiche tradizionali;
5. Sperimentazione, educazione ambientale e formazione;
6. Recupero, ripristino e riqualificazione degli ambienti seminaturali e degli assetti paesaggistici, storici e culturali degradati;
7. Valorizzazione dell'area a fini ricreativi compatibili.

2. In particolare ai sensi dell'art. 2 dell'Atto Istitutivo, due sono gli obiettivi da perseguire:

A) la conservazione e il miglioramento ecologico, perseguito attraverso il:

- favorire l'insediamento delle specie animali e vegetali autoctone con particolare riguardo alla fauna minore e alla fauna selvatica di ambiente periurbano e alla conservazione di quelle già presenti;
- contenere le specie alloctone; in particolare, per la parte vegetazionale, di *Acer negundo* e *Ailanthus altissima*, sorvegliando la diffusione di *Sicyos angolatus* e *Amorpha fruticosa*; per la parte faunistica, progetti di monitoraggio e contenimento di *Procambarus clarkii* e *Myocastor coypus* e *Silurus glanis*
- attenuare degli impatti del traffico e superamento delle barriere di connessione con particolare riferimento alla via Caretti che attraversa l'ARE;
- recupero e ripristino, coerentemente con il piano di caratterizzazione e il conseguente procedimento di bonifica, degli ambienti degradati;
- valorizzare l'ambiente acquatico e gli ecosistemi di sponda dei corpi idrici (maceri e canali) presenti nell'ARE mediante la messa in atto di misure di miglioramento degli habitat;
- mantenere e potenziare la funzionalità delle radure, anche a supporto delle specie di Lepidotteri introducendo opportune piante erbacee nutrici;
- favorire la fauna minore protetta con interventi mirati e adeguati alle diverse zone previste dall'Art. 2.
- favorire l'attività delle aziende agricole nella conservazione diretta degli habitat naturali e degli ambienti seminaturali associati all'uso agricolo con interventi di rinaturalizzazione, di manutenzione dei sentieri, con l'adozione di tecniche colturali a basso ambientale e con il ripristino e l'insediamento di elementi di elevato valore paesaggistico o conservativo, con specifici Accordi di Programma;
- favorire l'adesione delle aziende interessate alle misure previste dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale relativamente alle misure agroambientali e pubblicizzare buone pratiche, corsi e bandi relativi alla gestione sostenibile delle aree agricole;
- monitorare le matrici ambientali e le componenti floro-faunistiche;
- rinaturalizzare il Canale S. Rocco e lo scolo San Lazzaro (corridoio ecologico fluviale della Rete Ecologica Comunale), in accordo con il Consorzio di Bonifica competente, pianificando gli interventi di gestione con particolare attenzione alle operazioni di sfalcio delle sponde, mantenimento di un battente d'acqua minimo vitale per la sopravvivenza degli organismi acquatici ed eventuali introduzioni di idrofite e elofite radicanti.

B) l'informazione, e l'educazione ambientale e la valorizzazione dell'area a fini ricreativi compatibili, perseguito attraverso il:

- fornire informazioni attraverso campagne monotematiche, materiale informativo specifico, azioni e progetti a carattere sperimentale e dimostrativo sul valore ecologico della biodiversità in ambiente periurbano

- organizzare iniziative sociali rivolte ai Cittadini e ai giovani sui temi dell'ambiente, quali "La Festa dell'Albero".

CAPO II

ELEMENTI CONOSCITIVI DELL'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO "SCHIACCIANOCI"

Art. 4 – Individuazione e delimitazione dell'area di riequilibrio ecologico "Schiaccianoci".

1. L'area di riequilibrio ecologico "Schiaccianoci" è individuata alla TAV 6_1_1: "Tutela Storico Culturale e Ambientale" del PSC vigente del Comune di Ferrara e nella planimetria contenuta nell'Allegato A) al presente Regolamento, quale parte integrale e sostanziale dello stesso.
2. L'area di riequilibrio ecologico "Schiaccianoci" ha un'estensione pari a ha 20,89.
3. I confini dell'area di riequilibrio ecologico "Schiaccianoci", delimitati da apposita segnaletica, sono i seguenti:

NORD Via Mafalda Favero, Via Maria Waldmann Massari, Scolo Casalecchio, Scolo S. Rocco (compreso)

EST Scolo San Lazzaro (compreso), terreni agricoli

OVEST Via del Melo e terreni agricoli

SUD Via dei Gerani

Art. 5 – Suddivisione dell'Area di Riequilibrio Ecologico 'Schiaccianoci' in aree distinte per tipologia e funzionalità ecologica e proprietà dei terreni

1. L'Area di riequilibrio ecologico "Schiaccianoci" nel suo complesso risulta essere costituita da una porzione di area sottoposta a procedimento di bonifica e da aree di proprietà diverse (pubbliche e private), caratterizzandosi per la presenza di aree a destinazione d'uso e a valenza ecologica diversa, e per la sua contiguità con aree abitate di tipo urbano.
2. Al fine di definire le più opportune e specifiche misure di conservazione, discipline di usi e accessi e dei divieti vengono individuati all'interno dell'A.R.E. in oggetto le seguenti zone a tipologia ecologica, nel proseguo "ZTE":
 1. Zona A: stagni, maceri e specchi d'acqua, rete idrografica costituita da canali e scoli;
 2. Zona B: aree boscate;
 3. Zona C: alberi isolati, macchioni arbustivi, siepi e filari, aree incolte e coltivate;
4. Le ZTE di cui sopra sono individuate in apposita cartografia di cui alla Tabella B quale parte integrante del presente regolamento.
5. In tale Tabella vengono distinte anche le aree di proprietà pubblica da quelle di proprietà privata.

CAPO III°

GESTIONE DELL'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO "SCHIACCIANOCI"

Art. 6 - Ente Gestore

1. Il Comune di Ferrara, nello specifico il Servizio Ambiente, è riconosciuto quale Ente gestore dell'Area di Riequilibrio Ecologico 'Schiaccianoci' ai sensi della LR n. 6/2005 e della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 23/02/2011.
2. Il Servizio Ambiente del Comune di Ferrara per l'espletamento delle proprie funzioni può avvalersi di un Operatore della gestione (costituito da uno o più enti, associazioni, società, liberi professionisti) a cui conferire l'incarico di supporto alla manutenzione dell'A.R.E. nonché di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat presenti.
3. La gestione dell'Area di Riequilibrio Ecologico 'Schiaccianoci' può essere fatta rientrare, mediante specifici accordi e atti, in una forma gestionale unitaria con altre Aree Protette al fine di massimizzare il perseguimento dei propri obiettivi istitutivi, nonché in un'ottica di sinergie funzionali.
4. Il Servizio Ambiente del Comune di Ferrara coordina e supervisiona le attività gestionali e manutentive, decide le linee di indirizzo ed avalla preventivi e consuntivi su base annuale. Il Servizio Ambiente del Comune di Ferrara può avvalersi di un comitato tecnico-scientifico che esprima pareri sulle proposte gestionali.
5. È compito del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara procedere a periodici controlli delle attività manutentive e gestionali affidate.

Art. 7 – Operatore della Gestione

1. L'operatore della gestione dell' Area di Riequilibrio Ecologico 'Schiaccianoci', individuato ai sensi del precedente articolo, si occupa dell'espletamento delle azioni gestionali e manutentive finalizzate al perseguimento degli obiettivi dell'art 3.
2. L'operatore provvede:
 - a) entro il 30 di novembre alla redazioni di un consuntivo finale in merito alla gestione e manutenzione dell'A.R.E. per l'anno in corso da sottoporre al Comune – Servizio Ambiente e alla Circostrizione interessata
 - b) entro il termine sopra indicato, alla formulazione di una proposta gestionale e manutentiva preventiva dell'A.R.E. da sottoporre all'approvazione del Comune di Ferrara – Servizio Ambiente. All'interno di tale proposta dovranno essere definiti i contenuti tecnici degli interventi di conservazione e delle misure di incentivazione, sostegno e promozione delle attività compatibili da attuarsi presso l'A.R.E.;
 - c) all'individuazione e alla supervisione delle ditte e delle figure esecutrici delle attività manutentive e degli interventi conservativi
3. L'operatore della gestione si raccorda con i proprietari dei terreni rientranti nell'A.R.E. per la loro formazione e l'ottenimento degli eventuali consensi per la realizzazione degli interventi previsti per la manutenzione e gestione dell'A.R.E. stessa o per la realizzazione degli interventi previsti per l'incentivazione, sostegno e promozione delle attività compatibili approvate dal Comune di Ferrara – Servizio Ambiente.
4. Nel caso in cui non venga individuato un Operatore della gestione, le attività e le funzioni sopra riportate vengono eseguite direttamente dal Comune di Ferrara – Servizio Ambiente, in qualità di Ente gestore sulla base di quanto disposto dall'art.6.

CAPO IV° DISCIPLINA DELLE UTILIZZAZIONI

Art.8. Ambito di tutela

1. L'Area di riequilibrio ecologico "Schiaccianoci" è classificata dal vigente Piano Strutturale Comunale come " Tutela naturalistico-ambientale", ai sensi dell'art. 25.4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano medesimo e ai sensi dell'art. 107 comma 1.3.2 1.3.2. "Aree di riequilibrio ecologico (LR 6/2005)" delle norme Tecniche di attuazione del vigente RUE.

Art 9 - Attività consentite

1. Ai sensi dell'Art. 4 dell'Atto Istitutivo, nell'A.R.E. "Schiaccianoci" sono consentiti:
- a) interventi mirati al miglioramento naturalistico, come piani di azione per la riproduzione e la reintroduzione di specie vegetali autoctone e della fauna minore;
 - b) la manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi, delle attrezzature e delle infrastrutture che insistono entro il territorio dell'A.R.E., da effettuarsi adottando ogni misura di minimizzazione dell'impatto ambientale;
 - c) la realizzazione di eventuali specifiche strutture ed infrastrutture a servizio dell'area protetta per lo svolgimento di funzioni didattiche, fruibili, conservazionistiche di dimensioni strettamente commisurate alla loro funzione (ad esempio: sentieri inerbati e percorsi ciclo pedonali a basso impatto i cui tracciati riducano al minimo gli effetti di frammentazione). Tali opere dovranno essere realizzate in modo da determinare il minor impatto ambientale;
 - d) interventi pubblici e/o privati miranti al miglioramento naturalistico da concordarsi con i competenti uffici comunali ed in particolare con il Servizio Verde del Comune di Ferrara;
 - e) interventi dettati da esigenze colturali dei terreni che non pregiudichino l'assetto morfologico esistente;
 - f) la modifica delle destinazione d'uso delle aree presenti all'interno dell'A.R.E., previa acquisizione del parere del Comune di Ferrara – Servizio Ambiente, nel rispetto della conservazione delle funzioni naturalistiche, paesaggistiche e scientifiche delle stesse (ad esempio: trasformazione di aree incolte o a seminativo in aree boscate);
 - g) interventi volti al controllo, alla conservazione o all'incremento e, ove possibile, alla reintroduzione di specie faunistiche e floristiche autoctone, presenti o potenziali, previa predisposizione di apposito progetto da parte dell'Operatore della gestione dell'ARE da approvarsi da parte del Comune di Ferrara
 - h) l'accesso entro l'A.R.E. con mezzi motorizzati nelle infrastrutture stradali pubbliche, qualora tale accesso avvenisse fuori da tali sedi, solo ai mezzi motorizzati per la gestione delle attività ambientali, funzionali alle esigenze di servizio dell'A.R.E., per attività di pratica agricola e di gestione e manutenzione delle aree pubbliche e private e per altri interventi preventivamente autorizzati dal Comune di Ferrara - Servizio Ambiente;
 - i) il transito con biciclette condotte a mano fuori dalla sede delle piste ciclabili pubbliche;
 - j) l'accesso al pubblico lungo i percorsi di visita individuati e segnalati;
 - k) l'accesso e il transito con cani al guinzaglio;

Art. 10 - Attività vietate

1. Ai sensi dell'Art. 4 dell'Atto Istitutivo, nell'A.R.E. "Schiaccianoci" è vietato ogni intervento, attività od utilizzo i cui effetti risultino in contrasto con le finalità e gli obiettivi di cui all'Art. 4 del presente Regolamento.

2. All'interno dell'A.R.E. non sono consentiti interventi edilizi e tutti gli interventi non compatibili con gli obiettivi di naturalizzazione previsti per il sito.

3. In particolare sono vietati:

- a) lo spandimento di ogni sostanza tossica o inquinante;
- b) l'abbandono dei rifiuti;
- c) l'alterazione del profilo del terreno e dell'apparato boschivo salvo autorizzazione della Provincia e dell'Ente gestore per interventi di miglioramento
- d) i giochi di guerra simulata;
- e) il danneggiamento, l'estirpazione, l'abbattimento e asportazione anche parziale di alberi, arbusti, siepi;
- f) il pirodiserbo;
- g) la caccia, la pesca, l'uccellazione;
- h) l'introduzione di armi, esplosivi ed di altri mezzi di cattura
- i) il porto d'armi da difesa cariche e non racchiuse nelle apposite custodie se non nei casi previsti;
- j) il prelievo della fauna, la raccolta di uova, il danneggiamento di nidi;
- k) la raccolta di chioccioline e rane;
- l) il disturbo della fauna selvatica anche attraverso produzione di suoni o rumori molesti, in particolare durante le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'attività trofica, lo svernamento, l'estivazione o la migrazione, fatte salve le operazioni previste dalle pratiche agricole;
- m) l'introduzione di specie animali e vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi e di specie animali estranee agli ecosistemi esistenti;
- n) l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia, con e senza sparo;
- o) l'ingresso di cani non al guinzaglio;
- p) l'organizzazione di gare cinofile;
- q) l'alterazione, danneggiamento, asportazione della segnaletica;
- r) la raccolta dei prodotti del sottobosco, di funghi e tartufi;
- s) le attività sportive a carattere agonistico.

4. Sono vietati interventi pubblici e privati che comportino variazione d'uso del suolo, scavi e movimentazioni di terreno e ogni altra alterazione della situazione ecologica dell'area, salvo specifici interventi inseriti nei Piani di caratterizzazione predisposti dai competenti Uffici del Comune di Ferrara

5. Sono altresì vietati per le specifiche Zone a tipologia ecologica di cui all'art.5:

I. per le Zone A :

- a) i tombamenti anche parziali degli specchi d'acqua e dei maceri;
- b) gli interventi nei maceri che possano pregiudicare la qualità dell'acqua con sversamenti di reflui o rifiuti di qualsiasi tipo;
- c) modifiche delle connessioni idrauliche esistenti senza preventiva autorizzazione dell'Ente gestore;
- d) la coltivazione agraria, ad eccezione dell'erba medica e dell'erba da prato, per una fascia non inferiore ad 1 m dalle sponde dei corsi d'acqua e dei maceri;
- e) la modifica della morfologia delle sponde degli specchi d'acqua, fatta eccezione per gli interventi di ripresa delle frane e di sicurezza, per quelli destinati a favorire le specie animali anfibe e per gli interventi sui specchi d'acqua e i maceri inclusi in aree urbane accessibili al pubblico, ove sono ammessi, per motivi di sicurezza, modifiche alla pendenza delle sponde, purché siano tutelate la qualità dell'acqua e l'eventuale

vegetazione ripariale, anche mediante interventi di reimpianto, ove necessario, che dovranno essere effettuati utilizzando esclusivamente essenze autoctone;

II. Per la Zone B e C:

- a) l'accensione di fuochi liberi, il deposito di legna secca per oltre 15 gg, il bivacco ed il campeggio;
- b) il danneggiamento, l'estirpazione, l'abbattimento e asportazione anche parziale di alberi, arbusti e piante senza autorizzazione dei competenti uffici Comunali.

Art.11 – Accesso e fruizione

1. L'accesso del pubblico all'A.R.E. "Schiaccianoci " avviene da via del Melo o da via dei Gerani. Si ricorda che parte dell'A.R.E. ricade in proprietà privata.
2. Il Comune provvederà all'apposizione di opportuna segnaletica di perimetrazione dell'area, indicando divieti e usi consentiti.

Art. 12 – Monitoraggio, attività sperimentali e ricerca scientifica

1. L'Operatore della gestione, secondo le indicazioni fornite dal Comune di Ferrara – Servizio Ambiente e dalla Provincia di Ferrara, effettua monitoraggi volti alla conoscenza del patrimonio naturale esistente e alla sua evoluzione nel tempo, nonché sugli interventi effettuati. Nell'esecuzione dei censimenti e dei monitoraggi l'Operatore della gestione può avvalersi di volontari locali e altre figure di riconosciuta competenza di settore per la raccolta dei dati.
2. I risultati dei monitoraggi effettuati vengono utilizzati come riferimento per la gestione dell'ARE e trasmessi al Comune - Servizio Ambiente.
3. Gli eventuali reperti animali e/o floristici raccolti nel corso delle indagini previa autorizzazione degli Organi competenti, andranno depositati presso il Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara

CAPO V° CONTROLLI E SANZIONI

Art. 13 – Vigilanza e controlli

1. Ferme restando le funzioni attribuite al Corpo Forestale dello Stato dall'articolo 15 del DPR n.357/97 sono preposti al controllo sull'osservanza del presente Regolamento il Corpo di Polizia Municipale Terre Estensi di Ferrara, il Corpo di Polizia Provinciale di Ferrara nonché tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione vigente.
2. Le funzioni di vigilanza e controllo possono essere affidate, mediante apposite convenzioni con il Comune di Ferrara, alle Guardie Ecologiche Volontarie e alle altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche funzioni di sorveglianza, ai sensi di quanto disposto dall'art.55, comma 2 della Legge regionale n.6/2005.

Art. 14 – Sanzioni

1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui alla Parte VI del D.lgs 152/2006 e s.m.i., l'art.18 della legge 8 luglio 1986 n.349, le sanzioni penali di cui alla legge

n.394 del 1991 e alle altre leggi vigenti, per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e negli strumenti di pianificazione si applica quanto disposto dall'art.60 della legge regionale 17 febbraio 2005 n.6 e s.m.i.

2. Ai sensi del primo comma dell'art.60 della legge regionale 6/2005 sono considerati violazioni di particolare tenuità i seguenti:

- il disturbo della fauna, compresa la produzione di suoni e rumori molesti all'interno dell'A.R.E.;
- l'introduzione di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea autoctona all'interno dell'A.R.E.;
- l'accesso a cani liberi (non condotti al guinzaglio)
- le attività agonistiche, l'addestramento cani;
- la raccolta di prodotti del sottobosco, funghi e tartufi

3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi precedenti, il Servizio Ambiente del Comune di Ferrara ordina la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine, il Servizio Ambiente del Comune di Ferrara procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.

5. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitate dal Comune – Servizio Ambiente, competente all'irrogazione delle sanzioni, e sono destinate al finanziamento delle attività svolte in relazione al presente Regolamento.

6. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n.689 e s.m.i.




Tabella B Proprietari e tipo attività e zonizzazione

Foglio	Mappale	Attività	Proprietario	zona
136	1239	Macero	Comune FE	A
136	1224	Incolto	Comune FE	C
137	874	Seminativo	Bruni Sara	C
137	1042	seminativo	Bruni Sara	C
137	1086	Incolto	Immobiliare SE.F.IM srl	B
137	1092	incolto	Comune FE	C
137	1093	incolto	Immobiliare SE.F.IM srl	C
137	1117	seminativo	Bruni Sara	C
137	1120	Frutteto	Malavasi Franco	C
137	1121	Frutteto	Comune FE	C
137	1122	incolto	Chiari Alessio	C
137	1129	Seminativo	Bruni Sara	C
137	1130	Seminativo	Immobiliare SE.F.IM srl	C
137	1131	Seminativo	Comune FE	C
137	1135	Incolto	EDIL PROGRAM	B
137	1136	Incolto	Comune FE	C
137	1174	Seminativo	Comune FE	C
137	1175	Seminativo	Comune FE	C
137	1176	Seminativo	Comune FE	C
137	2	seminativo	Liana sas di Carla Baalboni	C
137	9	stagno	Malavasi Franco	A
137	10	stagno	Liana sas di Carla Baalboni	A
137	1238	incolto	Comune FE	C
137	1239	incolto	Comune FE	C
137	1240	incolto	Comune FE	C

137	1241	incolto	Comune FE	C
137	1242	incolto	Comune FE	C
137	1243	incolto	Comune FE	C
137	1244	incolto	Comune FE	C
137	1245	incolto	Comune FE	C
137	1246	incolto	Comune FE	C
137	1247	incolto	Comune FE	C
137	1249	incolto	Comune FE	C
137	1250	incolto	Comune FE	C
137	1251	incolto	Comune FE	C
137	1252	incolto	Comune FE	C
137	1253	incolto	Comune FE	C
137	1255	incolto	Comune FE	C
137	1256	incolto	Comune FE	C
137	1257	incolto	Comune FE	C
137	1258	incolto	Comune FE	C
137	1259	incolto	Comune FE	C
137	512	incolto	Comune FE	C